



LEGGE REGIONALE 13 giugno 2001 n. 15

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 04/07/2001 n. 06

**Ulteriori modifiche e integrazioni alla legge regionale 10 febbraio 1999 n. 5
(attribuzione agli Enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni
amministrative conferite alla Regione dal decreto legislativo n. 112/1998 nelle materie
"Tutela della salute" e "Servizi sociali").**

Il Consiglio regionale ha approvato. Il commissario del Governo ha apposto il visto.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 10 febbraio 1999 n. 5)

1.

Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 10 febbraio 1999 n. 5 (attribuzione agli Enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferite alla Regione dal decreto legislativo n. 112/1998 nelle materie "Tutela della salute" e "Servizi sociali"), è aggiunto il seguente:

"4 bis.

Sono trasferite alle Aziende USL le funzioni in materia di indennizzi a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati) e successive modifiche e integrazioni, nonché di vaccinazione antipoliomielitica non obbligatoria, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 14 ottobre 1999 n. 362 (disposizioni urgenti in materia sanitaria).".

Articolo 2

(Modifica all'articolo 21 della l.r. 5/1999)

1.

Dopo il comma 5 dell'articolo 21 della l.r. 5/1999, è aggiunto il seguente:

"5 bis.

I fondi per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 4 bis, sono ripartiti tra le Aziende USL sulla base delle comunicazioni trimestrali contenenti l'ammontare degli importi dovuti per l'erogazione degli indennizzi ai soggetti aventi diritto e residenti nell'Azienda territorialmente competente.".

Articolo 3

(Norma finanziaria)

1.

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le risorse iscritte in termini di competenza e di cassa nel bilancio regionale al capitolo 1216: "Trasferimento delle risorse per l'esercizio delle funzioni trasferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di salute umana e sanità veterinaria", dello stato di previsione dell'entrata e corrispondentemente al capitolo 4817: "Interventi in materia di salute umana e sanità veterinaria, finanziati con fondi Bassanini", dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 13 giugno 2001

IL PRESIDENTE

Sandro Biasotti

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:2001

___Num:0015

___Boll__Uff__Num:06

___Boll__Uff__Anno:2001